

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 29 del 30-11-2020

**Oggetto: INCREMENTO DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO
COMUNE CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI.**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 15:15, presso il piano terra dell'edificio scolastico "Giovanni Paolo II" sito in via G. Leopardi, snc, attuale sede del Comune di Monsampietro Morico, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Gualtieri Romina	SINDACO	Assente
D'ANGELO ROMINA	Vice Sindaco	Presente
GRECI SIMONE	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUIGI SIMONELLI

La Signora Avv. ROMINA D'ANGELO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta comunale a discutere e deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che, con propria precedente deliberazione n.34 del 08/06/2019, l'indennità di funzione mensile del Sindaco è stata determinata in € 1.000,00;

Visto l'art. 57-quater, comma 1, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (*c.d. Decreto Fiscale*) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto dopo il comma 8 dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: “8-bis. *La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.*”

Visti i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57-quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) che all'art. 1 prevede che “*Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.*”;

Preso atto che il citato decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio

della carica di sindaco, di cui all'art. 1 del medesimo decreto, a decorrere dall'anno 2020, € 3.287,58 quale contributo annuo a favore di dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

Considerato che il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco.

Visto che questo Comune secondo i dati dell'ultimo censimento della popolazione conta n. 698 abitanti residenti;

Considerate le difficoltà che i Sindaci dei piccoli comuni incontrano per garantire il pieno rispetto del principio costituzionale di libertà di accesso alle funzioni pubbliche;

Visto l'art. 82, commi 1, 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

“1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della*

- percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)*
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;*

Visto l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2

del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;

Considerato che, in via provvisoria, nel more della emanazione del D.M. previsto dal soprariportato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, l'indennità di funzione agli amministratori deve essere determinata nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, inerente:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”

Dato Atto inoltre che l'applicazione dell'incremento non avviene in modo automatico, ma deve essere preceduto da una deliberazione dell'Organo esecutivo, ai sensi del disposto dell'art. 82 comma 11, del D.Lgs n. 267/00;

Ritenuto dover determinare la nuova indennità al Sindaco nel valore massimo consentito, facendola decorrere dalla mensilità di Gennaio 2020;

Precisato Che:

- l'indennità di funzione dovuta ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000,00 abitanti, stabilita in base al D.M. n. 119/2000 ed al netto della riduzione del 10% prevista dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006), **ammonta ad € 1.952,21**, per cui l'85% corrisponde ad **€ 1.659,38, che rappresenta l'incremento massimo consentito;**
- il costo sostenuto per l'incremento dell'indennità di funzione è assistito da contributo statale con la dotazione di 10 milioni di euro;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 01.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato

(DUPS) ed il Bilancio di Previsione dell' Esercizio Finanziario 2020/2022 , secondo lo schema di al D.Lgs. n. 118/2011 ;

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità amministrativa, tecnica e contabile rilasciati, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, dai competenti soggetti responsabili e riportati in cale al presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione favorevole, unanime e palese, resa per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di richiamare ed approvare la premessa narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di determinare**, per quanto in premessa esposto e motivato, **la nuova indennità di funzione provvisoria**, dovuta al Sindaco del Comune di Monsampietro Morico, con decorrenza dal mese di Gennaio 2020, nel seguente valore mensile:
 - Indennità di funzione al Sindaco – Avv. Rimona Gualtieri: € 1.659,38 mensili lordi (corrispondente all'85% dell'indennità di funzione dovuta ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, al netto della riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Di imputare e ripartire la spesa come sopra generata nel modo di seguito indicato all'interno del corrente bilancio di previsione:
 - Codice di Bilancio 01.01-1.03.02.01.001 (ex Cap. 20) "Indennità di carica agli Amministratori Comunali";
 - Codice di Bilancio 01.01-1.02.01.01.001 (ex Cap. 23) "Versamento Irap su Indennità di carica e gettoni di presenza" del Bilancio corrente 2020/2022.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata la necessità, per quanto in premessa esposto e motivato, di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

Con separata votazione favorevole, unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla proposta deliberativa concretizzata dalla premessa e dal dispositivo di cui alla sopra esposta deliberazione n. 29 del 30-11-2020, si esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 30-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (ROMINA D'ANGELO)

Sulla proposta deliberativa concretizzata dalla premessa e dal dispositivo di cui alla sopra esposta deliberazione n. 29 del 30-11-2020, comportando la stesa riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Data: 30-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (ROMINA D'ANGELO)

Letto e sottoscritto:

IL VICE-SINDACO
F.to (ROMINA D'ANGELO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (LUIGI SIMONELLI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 4593 ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Monsampietro Morico, 17-12-2020

IL ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
F.to (LAMBERTUCCI FEDERICA)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva in data 30-11-020

() trascorsi 10 giorni dalla data suindicata di scadenza pubblicazione.

() in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SIMONELLI LUIGI)